



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**LE INDAGINI
PRELIMINARI**

Introduzione





Libro V

«Indagini preliminari e udienza preliminare»

Indagini preliminari

Disposizioni generali (326-329)

Notizia di reato e condizioni di
procedibilità (330-346)

Attività a iniziativa della p.g. (347-357)

Attività del p.m. (358-378)

Chiusura delle indagini preliminari
(405-415 *bis*)



Finalità

Protagonisti

Connotati fondamentali





Finalità (art. 326)

Art. 326. Finalità delle indagini preliminari


Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le **determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.**






EVOLUZIONE

In origine → Indagine interna
all'ufficio del PM (no fase
giurisdizionale + unilateralità
+ tendenziale incompletezza
+ lessico +
deformalizzazione)




**FASE CHE NON CONTA
E CHE NON PESA**



Crisi del modello

1. Superamento della
barriera tra indagini
e giudizio
2. Ibridazione (indagini
difensive +
tendenziale
completezza delle
indagini+ prova
scientifica)



Conclusione →
POLIFUNZIONALIT
A' DELLE INDAGINI
PRELIMINARI



Schema n. 2. Corrispondenza tra atti di indagine e prove

<i>Atti di iniziativa della polizia giudiziaria</i>	<i>Atti di iniziativa del pubblico ministero</i>	<i>Dibattimento</i>
Sommarie informazioni (351)	Informazioni (362)	Testimonianza (194)
Sommarie informazioni dall'indagato (350)	Interrogatorio dell'indagato (64, 375)	Esame delle parti (208, 209)
Assunzione di informazioni dall'indagato connesso (351.1-bis)	Interrogatorio dell'indagato connesso (363)	Esame dell'imputato connesso (210)
Ricognizione informale	Individuazione di persone o di cose (361)	Ricognizione (213)
Operazioni tecniche (348)	Accertamenti tecnici (359, 360)	Perizia (220)
Accertamenti e rilievi (354)	Ispezioni (244)	Ispezioni (244)
Perquisizioni (352)	Perquisizioni (247)	Perquisizioni (247)
Sequestro (354)	Sequestro (253)	Sequestro (253)
	Confronto (364.1)	Confronto (211)
		Esperimento giudiziale (218)


Prima finalità: elementi raccolti durante le indagini servono al p.m. per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione

Art. 326. Finalità delle indagini preliminari


Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le **determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.**



Seconda finalità: elementi raccolti durante le indagini servono al p.m. per fondare alcune richieste fatte al g.i.p.



Es.: richiesta autorizzazione per intercettazioni



P.m. deve dimostrare sussistenza «**gravi indizi di reato**»

Es.: richiesta applicazione misura cautelare



P.m. deve dimostrare sussistenza «**gravi indizi di colpevolezza**»

Terza finalità: in determinate circostanze, gli elementi raccolti durante le indagini possono essere utilizzati dal giudice per vagliare la fondatezza dell'accusa

Eccezioni al principio del contraddittorio nella formazione della prova →


Alcuni atti di indagine entrano nel fascicolo per il dibattimento sin dalla sua formazione (casi di irripetibilità originaria) oppure anche durante il giudizio (casi di irripetibilità sopravvenuta)

Alcuni procedimenti speciali (es.: **giudizio abbreviato**) →

Giudice condanna o proscioglie sulla base degli atti di indagine



Protagonisti (artt. 327 ss.)





Indagini del pubblico ministero

Art. 358
→ *ratio*



Fascicolo: art. 373 c. 5



Art. 370 → **atti diretti e atti delegati**

Indagini della polizia giudiziaria

Prima della trasmissione della *notitia criminis* (art. 347) o prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini (art. 327, 348, c. 1 e 2, 354, c. 3)


Attività autonoma di indagine

Dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini

Attività parallela di indagine:
tutte le altre attività per accertare i reati ovvero richieste da elementi sopravvenuti e dirette ad assicurare le nuove fonti di prova (art. 348 c. 3 u.p.)

Attività delegata (art. 370)

Attività guidata di indagine: esegue le direttive del PM (art. 348 c. 3)





AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA → tutte quelle professionalità che possono essere d'aiuto alla polizia giudiziaria che non intenda o non sia in condizione di procedere direttamente, anche mediante il propri laboratori o servizi specializzati, ai rilievi, alle operazioni e agli atti che richiedono specifiche cognizioni tecniche:

-Medico (analisi opera per stabilire le cause del decesso o la natura ed entità di lesioni personali, oppure esegue l'ispezione esterna del cadavere)

-Interprete (ausilio nelle intercettazioni)



CONSULENTE TECNICO DEL PM → art. 359 → nominato dal PM e compie l'accertamento in autonomia → consulenza tecnica extraperitale





**Difensor
e (art.
327-*bis*)**

**Persona
sottoposta
alle indagini
preliminari
(art. 61)**

**Investigat
ore
privato**

**Consulent
e tecnico**

Funzione
di
garanzia

**Giudice *per*
le indagini
preliminari
(art. 328)**

Ulteriori
funzioni

- Incidente probatorio
- Tempi delle indagini
- Rispetto obbligatorietà





Connotati fondamentali

A. segretezza

B. Durata limitata





A. segretezza

Art. 329 c. 1 c.p.p.

«Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono **coperti dal segreto** fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari»

Presidio penale: Art. 379 *bis* c.p. «rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale»; art. 326 c.p. «rivelazione di segreti di ufficio»



**Tensione fra segreto investigativo e diritto di difesa
(corollario del diritto all'informazione)**



Eccezione a caduta segreto

Art. 329 c. 3

Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, **in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini**, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.



Segretezza
interna (art.
329)

Segretezza
esterna (art.
114)

Ratio

Ambito

Durata

Presidio penale inefficiente (art.
684 c.p.)



Art. 326.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il **pubblico ufficiale** o la **persona incaricata di un pubblico servizio**, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da **sei mesi a tre anni**.

Art. 379-bis.

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque** rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la **reclusione fino a un anno**.



Art. 684.

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da **euro 51 a euro 258**.





B. Durata limitata

1

- Termini massimi di durata → art. 405 c. 2 (6 mesi o 1 anno dall'iscrizione del nome)
- Prorogabili → art. 406
- Termini massimi → art. 407 (18 mesi o 24 mesi)

2

- Termini perentori → art. 407 c.3 (inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente)
- *Ratio* (ragionevole durata + controllo giurisdizionale e gerarchico volto a garantire l'obbligatorietà dell'azione penale)

3

- Problema del *dies a quo*
- Cass., sez. un., 24.9.2009, Lattanzi → no potere del g.i.p. di sindacare la ritardata iscrizione


PROCEDIMENTO DI PROROGA (*de plano* con contraddittorio cartolare o, in caso di impossibilità di concedere la proroga allo stato degli atti, con procedimento camerale *ex art. 127*) + *INAUDITA ALTERA PARTE* se si procede per gravi delitti



Riforma Orlando → PERIODO DI RIFLESSIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

Il nuovo **art. 407, comma 3 bis, c.p.p.** sancisce l'obbligo, per il pubblico ministero, di chiedere l'archiviazione oppure esercitare l'azione penale, in ogni caso, **entro «tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis».**

Nel caso in cui si presenti la situazione di cui al **comma 2, lett. b**, ossia debbano essere vagliate «notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese», il rappresentante dell'accusa può rivolgersi al Procuratore generale presso la Corte di appello per ottenere una **proroga fino a ulteriori tre mesi**. Inoltre, è stato stabilito che, in relazione ai gravi reati di cui al comma 2, lett. a, nn. 1, 2, 3 e 4, sempre dell'art. 407 c.p.p., il tempo lasciato all'autorità inquirente per decidere il da farsi sia addirittura di **quindici mesi** e non di tre, come ordinariamente previsto



la riforma **ha legittimato la prassi del ritardo**, nella speranza di poterne contenere i tempi, e la fase delle indagini preliminari consta ora di due sottofasi: nella prima, il pubblico ministero compie atti investigativi; nella seconda, non li può più compiere e si limita a valutare quanto raccolto.





La notizia di reato

Informazione per mezzo della quale p.m. e p.g. vengono a conoscenza di un illecito penale

Acquisizione delle notizie di reato (330)
«Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti»

Ruolo attivo nella ricerca

Mera funzione recettiva

no compimento atti invasivi



Profilo statico

Rappresentazione non inverosimile di un fatto specifico corrispondente in via ipotetica a una fattispecie incriminatrice

Profilo dinamico

Notizie di reato qualificate (trasmesse)

Notizie di reato non qualificate (acquisite di propria iniziativa)





Notizie di reato qualificate

Referto

Denuncia

Querela

Istanza

Richiesta

Autorizzazione a procedere

Notizie di reato in
senso proprio

Condizioni di procedibilità,
che possono anche contenere
notizie di reato (querela)



Denuncia

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, **devono farne denuncia**, trasmessa senza ritardo al p.m. o a ufficiale di p.g. (331)

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i **casi in cui la denuncia è obbligatoria** (333)

Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240



Contenuto della denuncia (332)

«La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del **fatto** e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di **prova** già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della **persona** alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti».



Referto

Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino (334)

È l'equivalente delle denunce per gli esercenti una professione sanitaria



Contenuto del referto (334 c. 2)


«Il referto indica la **persona** alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il **luogo** dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre **circostanze** dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del **fatto**, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare».



Le condizioni di procedibilità

Art. 50. «Azione penale»

C. 2. «Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio»



Regola è la procedibilità d'ufficio;
procedibilità a querela o ad altre condizioni è
l'eccezione.



Querela (336)

La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **si manifesta la volontà che si proceda** in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

È titolare del diritto di querela solo la persona offesa da un reato, per il quale non debba procedersi d'ufficio



Art. 120 c.p.: «ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela»



**Istanza di procedimento
(arrt. 9-10 c.p. e 341 c.p.p.)**




p.o. manifesta volontà che si proceda per reato commesso all'estero che, se fosse stato realizzato in Italia, sarebbe procedibile d'ufficio

**Richiesta di procedimento
(arrt. 8-11 c.p. e 342 c.p.p.)**



Ministro Giustizia manifesta volontà che si proceda per reato commesso all'estero

**Autorizzazione a procedere
(arrt. 343-344 c.p.p.)**



P.m. chiede di poter procedere nei confronti di un determinato soggetto protetto da immunità



Notizie di reato non qualificate

**Organi investigativi si
imbattono
accidentalmente in
una *notitia criminis***

Arresto in flagranza
(artt. 380-381)

Atti di indagine di altri
procedimenti (es.:
intercettazioni)

Attività
amministrativa di
controllo

Perquisizioni
preventive (per es. ex
art. 99 t.u.stup.)





Organi investigativi
vanno alla ricerca
della *notitia criminis*
con una **pre-inchiesta**

Ratio e critiche

Attività si fonda
generalmente su:

1. Denuncia anonima (art. 333 c. 3)
2. Notizia confidenziale (art. 203)
3. Intercettazione telefonica preventiva (art. 226 d.att.)
4. Informazioni occasionali generiche (notizie di stampa)





Obbligo di informativa da parte della p.g. al PM (ART. 347)

A. CONTENUTO


1. Elementi essenziali del fatto
2. Altri elementi raccolti (fonti di prova e attività autonoma di indagine → documentazione)




“Rapportone” di p.g. previsto nella prassi c.p.p. 1930 → all’esito di una lunga indagine

B. TEMPISTICA

Di regola → **SENZA RITARDO**
(originariamente: 48 ore) → norma più elastica



Entro 48 ore: atti per i quali è prevista la presenza del difensore



Immediatamente: art. 407 c. 1 lett. a + ragioni di urgenza (art. 347 c. 3)





Acquisita la rappresentazione del fatto nei modi indicati → PM la qualifica

Notizia di reato



Notizia di non reato o pseudonotizia di reato

Iscrizione immediata (art. 335)

Iscrizione nel modello 45 – registro degli atti non costituenti notizia di reato

Modello 21 – registro delle notizie di reato (soggettivamente qualificate)

Modello 44 – registro delle notizie di reato (ignoti)

Potere di cestinazione (o archiviazione diretta) del PM

Si apre il procedimento penale che si dovrà concludere con la pronuncia di un giudice (archiviazione o sentenza di non luogo del g.u.p. o sentenza del giudice dibattimentale)





Il registro delle notizie di reato (art. 335)


Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, **il nome della persona** alla quale il reato stesso è attribuito






Sono rispettati i termini per le indagini preliminari?

Esperienze di 1265 avvocati penalisti (Di Federico – Sapignoli, *I diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia*, Padova, 2014)





Le ordinanze di proroga delle indagini sono motivate?





Si verificano casi di ritardo nell'iscrizione della notizia di reato?

